

Disegno di

LEGGE

sulla protezione della popolazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);
- visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5785 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.

Art. 2

Obiettivi

¹La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l'intervento delle organizzazioni civili di aiuto e di salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe.

²Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l'attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili a livello cantonale e locale.

Art. 3

Cantone

¹Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione e ne determina l'organizzazione.

²Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle leggi federali e cantonali concernenti la protezione della popolazione, emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge.

Art. 4

Comuni

¹I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione e designano all'interno dell'amministrazione una persona di riferimento.

²Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

Art. 5

Organizzazioni partner e loro compiti

¹Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.

²Nella protezione della popolazione sono chiamate a collaborare in particolare le seguenti organizzazioni partner:

- a) la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- b) i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;
- c) i servizi del sistema sanitario, compreso il soccorso d'urgenza, incaricati di fornire le prestazioni medico-sanitarie alla popolazione;
- d) i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell'infrastruttura tecnica, in particolare dell'approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;
- e) la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.

³Le organizzazioni partner collaborano tra loro.

Art. 6

Intervento di altri enti o organizzazioni

¹Quando i mezzi civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su richiesta dell'autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall'esercito.

²Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di protezione della popolazione.

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONI DI CONDOTTA E COMPETENZE

Art. 7

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per:

- a) assicurare la condotta, l'intervento e il coordinamento delle organizzazioni partner;
- b) assicurare l'istruzione e la formazione, anche degli organi di condotta locali;
- c) promuovere l'aiuto intercomunale, così come la cooperazione intercantonale e transfrontaliera;
- d) esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge.

Art. 8

Organi di condotta

¹La direzione del sistema di protezione della popolazione è suddivisa in organi di condotta.

²Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa le competenze.

³Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell'organizzazione degli Stati maggiori di condotta.

Art. 9

Organizzazione degli Stati maggiori di condotta

¹L'organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di:

- a) coordinare e predisporre l'organizzazione cantonale di condotta;
- b) coordinare e assicurare l'istruzione e la formazione;
- c) pianificare, verificare e promuovere l'aggiornamento costante dei preparativi;
- d) favorire lo scambio di informazione tra i partner.

²L'OSMC si fonda sulle seguenti strutture:

- a) Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC);
- b) Nucleo operativo catastrofi (NOC);
- c) Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI).

Art. 10

Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC)

¹Lo SMCC è l'organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento.

²Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e coordinamento ed esegue le sue decisioni.

³La sua attivazione è decisa dal Consiglio di Stato o, in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo Presidente, da uno dei suoi membri o dal capo del NOC.

Art. 11

Nucleo operativo catastrofi (NOC)

¹Il NOC è un organo interno allo SMCC, subordinato al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento competente.

²Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d'urgenza e di assistenza e condurne l'attuazione; tali misure, qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.

Art. 12

**Stato maggiore
enti di primo
intervento (SMEPI)**

Lo SMEPI coordina l'intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi sanitari.

Art. 13

Servizi coordinati

¹Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d'applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l'impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione.

²Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l'organizzazione.

³Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.

Art. 14

Installazioni

Per assicurare l'attività dell'organizzazione di condotta l'ente competente mantiene in uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte le organizzazioni partner.

Art. 15

Istruzione

¹Il Dipartimento predispone l'istruzione e l'esercitazione nell'ambito della protezione della popolazione.

²Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell'ambito della condotta mediante una formazione teorica e esercitazioni pratiche, costantemente aggiornate e indirizzate alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.

³Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l'aggiornamento tecnico dei propri quadri e del proprio personale di condotta.

Art. 16

**Obbligo di prestare
servizio
a) Principio**

¹Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell'organo di condotta cantonale e dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione:

- a) le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;
- b) i dipendenti dell'amministrazione cantonale;
- c) le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a disposizione a tale scopo.
- d) in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all'art. 17.

²Nell'ambito della condotta operativa e in funzione dell'organizzazione di condotta e delle competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo di funzioni.

Art. 17

b) Casi eccezionali

¹L'obbligo di servizio giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. d può essere imposto unicamente in casi particolari dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la collaborazione delle persone indicate nell'art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati.

²Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l'età del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.

Art. 18

Rimunerazione

¹Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.

²Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un'indennità calcolata sulla base dei parametri stabiliti nella legislazione federale.

Art. 19

Mobilizzazione e intervento

¹La mobilitazione e l'intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle normative che reggono la loro attività.

²Il coordinamento e la condotta delle operazioni è assunto dallo Stato maggiore di condotta cantonale.

CAPITOLO III - STATO DI NECESSITÀ

Art. 20

Definizione

Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d'emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi d'interesse pubblico e la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.

Art. 21

Dichiarazione e revoca dello stato di necessità

Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:

- a) dal Consiglio di Stato per l'intero territorio cantonale o per parte di esso;
- b) dal Municipio sul territorio comunale.

Art. 22

Provvedimenti

¹L'autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare a:

- a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell'intervento;
- b) requisire i mezzi ed i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.

²Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d'approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.

³La responsabilità dell'esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all'autorità che ha dichiarato lo stato di necessità.

Art. 23

Informazione

L'autorità che dichiara lo stato di necessità informa con tempestività la popolazione sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.

CAPITOLO IV - FINANZIAMENTO

Art. 24

Spese di preparazione

¹Le spese di preparazione, segnatamente per l'organizzazione, l'istruzione e l'esercitazione degli organi di condotta sono a carico del Cantone e dei Comuni secondo le rispettive competenze.

²Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori e del personale insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.

Art. 25

Spese d'intervento

¹Il finanziamento delle spese d'intervento è retto:

- a) dalle disposizioni speciali che regolano l'attività delle singole organizzazioni partner;
- b) dati gli estremi dello stato di necessità, dall'articolo 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e dall'articolo 165 capoverso 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro finanziamento.

³Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E RIMEDI DI DIRITTO

Art. 26

Tutela del segreto

¹Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all'obbligo del segreto in relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.

²Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 27

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

³Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 28

Violazioni delle norme della presente legge

Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è punito con la multa fino a fr. 10'000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l'autore ha agito per negligenza l'autorità competente può rinunciare all'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

Art. 29

Procedura

Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale sono perseguite:

- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994;
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Abrogazione di legge

La legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è abrogata.

Art. 31

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.

ALLEGATO

Modificazione di altre leggi

La legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 4

In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applica la legge sulla protezione della popolazione. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità.

Disegno di

LEGGE

sulla protezione civile

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);
- visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5786 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 29 novembre 2006 n. 5786 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e definizione

¹La presente legge disciplina la protezione civile.

²La protezione civile protegge la popolazione, assiste le persone in cerca di protezione, protegge i beni culturali, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.

³Essa è un'organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.

Art. 2

Autorità competente per l'applicazione della legge

¹Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge.

²Esso approva ogni quattro anni la pianificazione della protezione civile secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 3

Comuni

¹I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all'interno dell'amministrazione una persona di riferimento.

²Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

Regioni di protezione civile

¹Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).

²La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone:

- a) mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorzio dei Comuni;
- b) mediante la creazione di enti regionali istituiti con l'approvazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato; l'ente regionale acquisisce la personalità giuridica con l'approvazione dello statuto.

³Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

Art. 5

Competenze

a) Regioni

Le Regioni sono competenti per l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire l'intervento in caso di bisogno, segnatamente:

- a) realizzare e gestire secondo la pianificazione cantonale le costruzioni protette, le attrezzature speciali e quelle dell'allarme della popolazione;
- b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;
- c) gestire i militi a loro attribuiti dopo il reclutamento, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;
- d) organizzare, coordinare ed eseguire, sulla base del programma avallato dal Dipartimento, l'istruzione e l'esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi;
- e) assicurare l'attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
- f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

Art. 6

b) Comuni

I Comuni sono tenuti a:

- a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
- b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell'allestimento delle indispensabili pianificazioni;
- c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti;
- d) vigilare sul rispetto delle normative sull'edilizia di protezione civile sul proprio territorio;
- e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

Art. 7

c) Altre strutture di collaborazione

¹Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.

²Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.

CAPITOLO III - OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8

Reclutamento

Il Dipartimento è responsabile dell'incorporazione e dell'attribuzione dei militi.

Art. 9

Volontariato

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.

Art. 10

Incorporazione e attribuzione

¹Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.

²Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un'equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.

³In caso di cambiamento di domicilio all'interno del Cantone l'incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.

⁴Il Consiglio di Stato può creare formazioni specialistiche.

Art. 11

Proscioglimento anticipato

Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.

Art. 12

Controlli

¹Le Regioni garantiscono la gestione e l'aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti.

²Il Dipartimento, allo scopo di favorire un'attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell'esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.

Art. 13

Copertura assicurativa

Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPITOLO IV - ISTRUZIONE

Art. 14

Durata

¹L'istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.

²Il Consiglio di Stato determina la durata dell'istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l'iter d'istruzione possa essere abbreviato.

³Gli interventi d'urgenza, quelli di catastrofe come pure per il ripristino di simili situazioni o per attività di pubblica utilità non sostituiscono l'obbligo del corso di ripetizione.

Art. 15

Competenze

a) cantonali

Il Consiglio di Stato disciplina l'istruzione e ne coordina e sorveglia l'esecuzione.

Art. 16

b) regionali

Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l'organizzazione e l'esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.

Art. 17

Personale insegnante

Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.

Art. 18

Centri di istruzione

Tutta l'istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d'istruzione cantonale della protezione civile.

Art. 19

Collaborazione tra Regioni e Cantone

Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell'ambito dell'istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.

CAPITOLO V - PREPARATIVI E INTERVENTO

Art. 20

Chiamata in caso d'intervento

a) Competenze cantonali

Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:

- a) catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono una o più regioni;
- b) catastrofi e situazioni d'emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;
- c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.

Art. 21

b) Competenze regionali

Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:

- a) catastrofi e situazioni d'emergenza nella propria regione;
- b) per svolgere lavori di ripristino;
- c) per interventi di pubblica utilità;
- d) per prestare aiuto ad un'altra regione.

Art. 22

Obbligo del milite e del datore di lavoro

¹I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall'autorità.

²I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.

³I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.

Art. 23

Aiuto vicendevole

I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.

Art. 24

Formazioni d'intervento

¹Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d'intervento.

²Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.

Art. 25

Reperibilità

Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale.

Art. 26

Picchetto

Nel caso in cui l'evoluzione della situazione lasci presagire la necessità d'intervento da parte della protezione civile, il Dipartimento e le Regioni istituiscono un servizio di picchetto.

Art. 27

Indennità

Il Consiglio di Stato fissa le indennità di servizio.

CAPITOLO VI - MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 28

Materiale unificato

Il Dipartimento definisce il materiale unificato destinato all'equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei loro militi.

CAPITOLO VII - EDILIZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 29

I. Rifugi

a) Competenze

¹Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.

²Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l'obbligo di realizzazione del rifugio o l'esonero come pure per l'approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.

³Il Dipartimento è competente per l'approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.

Art. 30

b) Zone di valutazione

Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.

Art. 31

c) Rifugi obbligatori

¹I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell'edificazione:

- a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
- b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d'incendio;
- c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a cinque;
- d) per gli edifici realizzati secondo gli standard "Minergie" nel rispetto delle norme SIA;
- e) per gli edifici privi di interrato.

²I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.

Art. 32

d) Rifugi pubblici

I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.

Art. 33

e) Raggruppamento di rifugi

Il Dipartimento, d'intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.

Art. 34

f) Beni culturali

Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali ad adottare o tollerare misure destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.

Art. 35

g) Contributi sostitutivi

¹Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi.

²Il Dipartimento fissa l'ammontare dei contributi.

Art. 36

h) Fondo contributi sostitutivi

¹I contributi sostitutivi sono incassati dai Comuni.

²I contributi sostitutivi dei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza sono destinati prioritariamente alla realizzazione di rifugi pubblici sul loro territorio.

³I contributi sostitutivi dei Comuni con posti protetti garantiti a sufficienza sono utilizzati a livello intercomunale:

- a) prioritariamente per la realizzazione di rifugi pubblici in zone particolarmente carenti in posti protetti in tutto il Cantone;
- b) il rimanente per altri scopi di interesse regionale, prioritariamente per opere di prevenzione.

⁴Il Consiglio di Stato definisce l'uso dei contributi sostitutivi di cui al cpv. 3 lett. b.

Art. 37

i) Soppressione di rifugi e cambiamento di destinazione

¹Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.

²Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.

Art. 38

II. Impianti di protezione ¹Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. Sono pure impianti di protezione i posti sanitari destinati alle cure ambulatoriali in caso di occupazione dei rifugi.

²Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.

Art. 39

III. Disposizioni comuni
a) Manutenzione e utilizzo ¹Ai proprietari delle costruzioni di protezione civile incombe l'obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all'utilizzo soggiacciono all'autorizzazione del Dipartimento competente.

²In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

Art. 40

b) Controllo Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l'ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l'equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.

Art. 41

IV. Tasse ¹Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 500.--.

²Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 500.--.

³Il Consiglio di Stato fissa l'ammontare delle tasse.

CAPITOLO VIII - INADEMPIENZA E BLOCCO DEI LAVORI

Art. 42

Inadempienza Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.

Art. 43

Ipoteca legale ¹A garanzia del credito derivante da interventi ordinati dal dipartimento su immobili di proprietà di terzi è istituita un'ipoteca legale.

²L'ipoteca legale è di rango prevalente a ogni altro pegno immobiliare; essa richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.

³Il diritto di domandare l'iscrizione decade dopo un anno dal giudizio definitivo sul credito garantito dall'ipoteca legale.

Art. 44

Blocco dei lavori

Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell'apertura del cantiere, come pure nell'ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell'approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.

CAPITOLO IX - FINANZIAMENTO

Art. 45

Principio

¹Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.

²Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell'art. 26 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato rispettivamente dell'art. 165 cpv. 3 della legge organica comunale.

Art. 46

Spese d'intervento

¹Il finanziamento delle spese d'intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.

²In casi eccezionali e in quelli indicati nell'art. 20 lettere b e c, il Cantone finanzia le spese di intervento.

Art. 47

Oneri particolari assunti dal Cantone

Il Cantone si assume i costi:

- a) della gestione del Centro cantonale d'istruzione;
- b) dell'acquisto del materiale e dell'equipaggiamento speciali di valenza cantonale.

Art. 48

Contributi cantonali

¹Il Cantone contribuisce all'organizzazione dell'istruzione.

²Il contributo annuale è fissato dal Gran Consiglio ogni quattro anni mediante decreto legislativo.

Art. 49

Finanziamento delle Regioni

Il finanziamento delle Regioni è garantito da:

- a) partecipazioni dei Comuni;
- b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;
- c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.

CAPITOLO X - RIMEDI DI DIRITTO

Art. 50

Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

³In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.

⁴Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 51

Responsabilità per danni

¹La Camera civile del Tribunale d'appello è competente per trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale. La procedura è retta dal Codice di procedura civile.

²In presenza di una domanda di risarcimento, il Tribunale può preliminarmente ordinare un esperimento di conciliazione.

Art. 52

Diritto di regresso

Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d'emergenza.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 53

Procedura

Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite:

- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni;
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.

CAPITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Abrogazioni

Sono abrogate:

- la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988;
- la legge di applicazione alla legge federale sull'edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988.

Art. 55

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un contributo finanziario per l'istruzione della protezione civile per il periodo 2007-2010

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'art. 48 cpv. 2 della legge sulla protezione civile del
- visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5786 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito annuale di fr. 800'000.- per il periodo 2007-2010 alle Regioni di protezione civile quale contributo all'istruzione; i criteri di ripartizione dell'importo sono stabiliti dal Consiglio di Stato sentiti gli organi interessati.

Articolo 2

La spesa è iscritta nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio della protezione civile e della difesa integrata.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.